



D.LGS 81/2008 RIPARTIAMO DALLE CRITICITA'

Confindustria Firenze

Firenze 12 febbraio 2019

Avv. Daiana Bernardini

SOMMARIO:

SOGGETTI RESPONSABILI APPLICAZIONI D.LVO 81/2008 (T.U.S.L.) “GLI ATTORI PRINCIPALI DELLA SICUREZZA”

- Datore di lavoro privato
- Datore di lavoro pubblico
- Dirigenti
- Preposti
- Esercizio di fatto dei poteri direttivi
- Delega di funzioni

IL DIRITTO PENALE DEL LAVORO

- Illeciti penali contenuti nel T.U.S.L.
- I reati del datore di lavoro (art. 55 commi I-IV)
- I reati dei dirigenti e dei datori di lavoro (art. 55 comma V)
- I reati del preposto (art. 56)
- I reati del lavoratore (art. 59)
- La rilevanza della condotta colposa del lavoratore nella causazione dell'evento lesivo
- Le fattispecie di reato in materia di sicurezza sul lavoro previste dal codice penale

- Disposizioni in materia penale e di procedura penale (Titolo XII)
- Le speciali cause di estinzione dei reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- La responsabilità da reato degli enti
- Modello organizzativo ai sensi dell'art. 30 del T.U.S.L.

SOGGETTI RESPONSABILI
APPLICAZIONE D.LVO 81/2008
(T.U.S.L.)

“GLI ATTORI PRINCIPALI DELLA SICUREZZA”

DATORE DI LAVORO

DATORE DI LAVORO PRIVATO

ARTICOLO N.2

Definizioni

b) "datore di lavoro": il soggetto **titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità** dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**

PRINCIPI GENERALI DI IMPUTAZIONE DI RESPONSABILITA':

- 1) Criterio formale
- 2) Criterio sostanziale

L'INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PRIVATO NELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE

datore di lavoro: **soggetto cui compete formalmente il potere di amministrazione della società**

Es.

Società di persone **tutti i soci**

Società in accomandita semplice i **soci accomandatari**

Società di capitali **soggetto amministratore dell'ente** (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministratore delegato)

Salvo prova di una diversa ripartizione dei poteri decisorii in tema di prevenzione (**trasferimento di funzioni**)

DATORE DI LAVORO PUBBLICO

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il **dirigente** al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il **funzionario** non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, **individuato dall'organo di vertice** delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi **poteri decisionali e di spesa**. In caso di **omessa individuazione**, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con **l'organo di vertice** medesimo

IL DIRIGENTE

d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa;

IL PREPOSTO

e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Esercizio di fatto di poteri direttivi

Art. 299

1. Le **posizioni di garanzia** relative ai soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto** i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Delega di funzioni

Art. 16

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, **ove non espressamente esclusa**, è ammessa con i seguenti **limiti e condizioni**:

- a) che essa risulti da **atto scritto** recante **data certa**;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di **professionalità** ed **esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i **poteri** di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'**autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia **accettata** dal delegato **per iscritto**

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva **pubblicità**.

3. La delega di funzioni non esclude l'**obbligo di vigilanza** in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4

Modelli di organizzazione e di gestione

Art. 30

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un **idoneo sistema di controllo** sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il **riesame e l'eventuale modifica del modello** organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

Sub delega

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, **previa intesa con il datore di lavoro** delegare **specifiche funzioni** in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 17

1. Il datore di lavoro **non può delegare** le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Delega di funzioni nella normativa “cantieri”

Art. 93

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori

IL DIRITTO PENALE DEL LAVORO

Illeciti penali contenuti nel T.U.S.L.

- Reati propri
- Condotta generalmente omissiva
- Norme in bianco
- Capo IV del Titolo I (artt. da 55 a 60) - reati che puniscono inosservanze alla disciplina generale
- In ciascun titolo -reati che puniscono violazioni a specifici settori di disciplina
- Espressamente esclusi dalla depenalizzazione disposta con il D.lvo n. 8/2016

I reati del datore di lavoro (art. 55 commi I-IV)

Reati contravvenzionali correlati al **mancato adempimento dei suoi compiti propri ed esclusivi** (art. 17):

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Art. 55 comma I

- Omessa valutazione dei rischi
- Mancata predisposizione del relativo documento
- Omesso coinvolgimento nella procedura di valutazione dei rischi e di redazione del DVR dell'RSPP e – nei casi previsti dall'art. 41– del medico competente
- Mancata nomina del RSPP
- Assunzione diretta del ruolo di RSPP da parte del datore di lavoro senza la preventiva frequentazione del relativo corso di formazione

Art. 55 comma II

Aggravante

- Se le violazioni di cui al comma I avvengono in aziende in cui i lavoratori sono esposti a rischi particolarmente elevati (es. impianti nucleari, aziende in cui si fabbricano esplosivi ecc.)

Art. 55 commi III e IV

- Carenze nella redazione del DVR
- Mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prima dell'adozione del DVR
- Mancata rielaborazione del DVR al verificarsi di uno degli eventi indicati dalla legge connotati da particolare valenza significativa

Reati dei Dirigenti e dei Datori di Lavoro (art. 55 comma V)

Inosservanza di norme poste a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori:

- Affidamento di compiti e mansioni adeguati alle capacità e condizioni dei lavoratori
- Consentire l'accesso a zone ad elevato rischio solo a lavoratori appositamente addestrati
- Pretendere dai lavoratori l'osservanza delle norme prevenzionistiche e l'adozione dei dispositivi di protezione
- Fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali
- Aggiornamento delle misure di prevenzione

Gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro:

- Mancata instaurazione dei rapporti con i soggetti pubblici competenti in materia di gestione delle emergenze
- Mancata programmazione e gestione delle emergenze
- Illecita richiesta di prosecuzione dell'attività lavorativa in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato
- Violazione delle disposizioni concernenti gli interventi di “primo soccorso”
- Violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi

- Mancata adozione da parte di datore di lavoro e dirigente di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza del rischio

I reati del Preposto (art. 56)

Violazione dei doveri previsti dall'art. 19:

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti

- Verificare che soltanto i lavoratori che siano stati adeguatamente istruiti accedano alle zone che li espongono ad un rischio “grave e specifico” e dare istruzioni perché gli stessi, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, con la conseguenza che, per esempio, il preposto che, nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro, abbia tollerato l'instaurazione di una prassi *contra legem*, è responsabile dell'infortunio verificatosi anche in un momento in cui non fosse presente sul luogo di lavoro (si veda, ex multis, Cass., sez. IV, 14 dicembre 2010)

- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

I reati del lavoratore (art. 59)

Premessa:

L'art. 20 comma I prevede che il lavoratore

“deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni e omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”

Violazione delle disposizioni di cui all'art. 20 comma II

- Osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale

- Corretto impiego delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto, nonché dei dispositivi di sicurezza

- Utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione

- Immediata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra nonché di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, con conseguente intervento, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Divieto di rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

- Divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

- Partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

- Sottoposizione ai controlli sanitari previsti dal decreto in esame ovvero disposti dal medico competente

La rilevanza della condotta colposa del lavoratore nella causazione dell'evento lesivo

Perché il comportamento colposo del lavoratore possa considerarsi causa esclusiva di un evento lesivo deve essere:

Estraneo alle direttive ricevute ed alle mansioni attribuite

Se rientra nelle sue mansioni può considerarsi causa esclusiva dell'evento se connotato da:

- Abnormità
- Eccezionalità

dovendo considerarsi tale il comportamento “... *imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro*” (si veda, *ex multis*, Cass., sez. IV, 10 novembre 2009)

“...il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigli che di queste misure venga effettivamente fatto uso da parte del dipendente” (si veda, ex multis, Cass., sez. IV, 23 marzo 2007)

“la grave negligenza del lavoratore, pur debitamente formato e fornito dello strumentario di sicurezza, può essere la causa determinante dell’evento lesivo qualora quella condotta si presenti non solo imprevedibile, ma anche inevitabile, quando il contesto della prestazione lavorativa non consenta al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di vigilanza circa il corretto utilizzo dello strumentario di sicurezza da parte della vittima” (Cass., sez. IV, 14 febbraio 2012)

Le fattispecie di reato in materia di sicurezza sul lavoro previste dal codice penale

- Art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
- Art. 451 c.p. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo
- Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Disposizioni in materia penale e di procedura penale (Titolo XII)

ARTICOLO N. 298

Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale

ARTICOLO N. 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti

ARTICOLO N.

300

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituito dal seguente:

"Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)..."

ARTICOLO N. 301

Applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la **pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda**, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

ARTICOLO N.20

Prescrizione

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'[art. 55 del codice di procedura penale](#), impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i dodici mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'[art. 347 del codice di procedura penale](#)

ARTICOLO N.21

Verifica dell'adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al **quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa**. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione

ARTICOLO N.22

Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero

ARTICOLO N.23

Sospensione del procedimento penale

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'[art. 335 del codice di procedura penale](#) fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'[art. 21, commi 2 e 3](#).
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'[art. 22, comma 2](#), se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli [321 e seguenti del codice di procedura penale](#)

ARTICOLO N.24

Estinzione del reato

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'[art. 162-bis del codice penale](#). In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

ARTICOLO N. 301 bis

Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

ARTICOLO N.302

Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

1. Per le contravvenzioni punite con la **sola pena dell'arresto**, il giudice può, **su richiesta dell'imputato**, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state **eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato**. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un **contributo causale** nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di **tre anni** dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, **il reato si estingue**.

La responsabilità da reato degli enti (d.lvo 231/2001)

L'art 25 septies prevede responsabilità amministrativa degli enti per:

- Omicidio colposo
- Lesioni colpose gravi e gravissime

Commessi in violazione della normativa antinfortunistica

Ambito soggettivo di applicazione:

“enti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, II comma, d.lgs 231/01)

con esplicita esclusione:

dello “Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici ed enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, III comma, d.lgs 231/01)

In tale ambito la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che non vi rientrano:

le **imprese individuali**, in quanto il d.lgs 231/01 si riferisce ai soli enti collettivi (si veda, *ex multis*, Cass., Sez. VI, 16 maggio 2012)

mentre ha previsto rientrare nel campo applicativo della presente disciplina:

gli **enti a capitale “misto” pubblico e privato** (si veda, *ex multis*, Cass., Sez. II, 9 luglio 2010)

Natura (penale o amministrativa) della responsabilità degli enti

“il sistema normativo introdotto dal d.lgs n. 231/01, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza” (Cass., S.U., 24 aprile 2014).

Criteri di imputazione del reato agli enti:

l'ente risponde unicamente dei reati commessi “***nel suo interesse o a suo vantaggio***” da soggetti che rivestono posizioni apicali – “*anche di fatto*” – ovvero da persone sottoposte alla diretta vigilanza dei primi (art. 5 comma I)

la responsabilità dell'ente è tuttavia esclusa ove risulti che tali soggetti abbiano agito nell’ “***esclusivo interesse proprio o di terzi***” (art. 5 II comma)

Gli artt. 6-7 prevedono che l'ente non risponda dei reati commessi dagli amministratori se prima della commissione del fatto ha:

- **adottato** ed
- **efficacemente attuato**

un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

Modello organizzativo ai sensi dell'**art. 30 del T.U.S.L.**

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilit  amministrativa delle persone giuridiche, delle societ  e delle associazioni anche prive di personalit  giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere **adottato** ed **efficacemente attuato**, assicurando un **sistema aziendale** per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere **idonei sistemi di registrazione** dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le **competenze tecniche** e i **poteri necessari** per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un **idoneo sistema di controllo** sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il **riesame e l'eventuale modifica del modello** organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 **si presumono conformi** ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'[articolo 6](#)

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'[articolo 11](#)

Art. 51

Gli organismi paritetici:

*“...su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui **l’asseverazione** della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30...”*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

AVV. DAIANA BERNARDINI

avv.daiana.bernardini@inwind.it